Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 22 settembre 1925** — **Numero 220**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1870.**

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1583.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona.

N. 1583. R. decreto 30 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1925.

Numero di pubblicazione 1871.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 1592.

Modificazione dello statuto della Fondazione Carlo Forlanini, in Milano.

N. 1592. R. decreto 1° settembre 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 3 dello statuto della Fondazione Carlo Forlanini, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1925.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925.

Istituzione di una speciale Commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti dal personale della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita una medaglia di bronzo al valor militare;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1887;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, ed il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1216;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una speciale Commissione con l'incarico di esaminare le proposte relative al conferimento di medaglie al valor militare in ricompensa di speciali atti di valore compiuti dal personale appartenente alla Regia aeronautica.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;
due ufficiali generali della Regia aeronautica, membri;
un ufficiale superiore della Regia aeronautica, segretario,

ed è nominata dal Commissario per l'aeronautica.
Il segretario avrà voto deliberativo solo quando non potesse intervenire alle sedute della Commissione qualcuno dei suoi componenti.

Il Commissario per l'aeronautica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 agosto 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serrara Fontana, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Serrara Fontana trovasi nell'impossibilità di funzionare a causa di profondi dissensi, che hanno dato luogo alle dimissioni di oltre un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, e determinato nell'ambiente locale, acuendo i dissidi e le animosità che dividono la popolazione, un grave e pericoloso fermento.
In tale situazione, il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza municipale, affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.
Ma poichè la persistente tensione degli animi, che già ha provocato pubbliche manifestazioni e conflitti, non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.
A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serrara Fontana, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Igino Jacono è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 17 settembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Potenza.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il R. decreto 18 giugno 1925 con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Potenza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Potenza è prorogato di tre mesi.

Potenza, addì 17 settembre 1925.

Il Prefetto: REALE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. **195**

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 21 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	115 53	Belgio	107 27
Londra	118 032	Olanda	9 78
Svizzera	469 57	Pesos oro (argentino)	22 35
Spagna	351 75	Pesos carta (argent.)	9 85
Berlino (marco oro)	5 807	New-York	24 333
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	125 50
Praga	72 40	Belgrado	43 00
Dollaro canadese	24 345	Budapest	0 0345
Romania	11 60	Oro	469 51

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 075
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	90 —
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 875

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei limiti di età per l'ammissione al concorso per il Pensionato artistico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, col quale sono elevati i limiti di età per l'ammissione ai concorsi dell'anno 1925 al Pensionato artistico nazionale;

Visto il bando di concorso in data 1° maggio 1925, a quattro posti per il Pensionato medesimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1925, col quale si prorogavano i termini indicati nel bando predetto;

Decreta:

1° Al concorso al Pensionato artistico nazionale in Roma, bandito con decreto Ministeriale 15 giugno 1925, possono essere ammessi gli artisti italiani i quali al 1° maggio 1925, non abbiano superato il 32° anno di età.

2° Il termine per la presentazione delle relative domande di ammissione al concorso è prorogato dal 15 al 28 settembre 1925.

Roma, addì 12 settembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ad un posto di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori agrari con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà collocato nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potrà ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il [illegible]0° anno di età.

I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego, cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica o giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui cominceranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principî fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria;

Decreta:

Art 1.

E' aperto un concorso a due posti di contabile (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L 1700 e l'indennità caro-viveri.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno collocati nel detto grado dopo aver ultimato il periodo di prova ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo al grado anzidetto, dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative a passaggi di categoria e alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non più tardi del 31 ottobre 1925, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non abbia oltrepassato il 30° anno di età. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra fino al 39° compiuto;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 93:

f) stato di famiglia;

g) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

h) diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documentazione presentata ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) dovranno essere redatti in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria.

Gli aspiranti che provino, mediante certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, saranno dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g).

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. Ai candidati sarà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui comincieranno tali prove, che saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) istituzioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di ragioneria e di contabilità generale dello Stato.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie e sulle istituzioni di diritto civile, sui principî fondamentali di diritto costituzionale, e comprenderanno, inoltre le nozioni dell'ordinamento amministrativo dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 4.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.